

## Redditometro: i fondi elargiti dai genitori fanno gioco

di [Francesco Buetto](#)

Pubblicato il 19 gennaio 2009

frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare giustificazione nei redditi di altri componenti il nucleo familiare...

Lo strumento dell'accertamento sintetico misura la capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo e permette all'ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato, e per almeno un biennio.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/2007, richiama l'attenzione degli uffici sull'opportunità di *“valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare”*, invitando gli organi di controllo a ricostruire la complessiva situazione del soggetto sottoposto a controllo, nonché dei componenti il suo nucleo familiare.

Infatti, *“nell'ambito della valutazione della complessiva situazione economica della*

*famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare; in tal caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di spesa.*

Ancora la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007 evidenzia che nella selezione dei soggetti *“particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto:*

*- la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l'azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;*

*- per converso, attraverso l'analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere l'accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio”.*

Come evidenziato, in conclusione, *“non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell'ambito delle c.d. famiglie fiscali, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all'evasione”.*

In ordine alla prova, già l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 101/E del 30 aprile 1999, aveva già posto in risalto che *“in sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente” occorre attenersi “ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili, secondo gli ordinari canoni probatori”.*

Sempre in merito alla cd. prova contraria, la citata circolare n.101/1999 evidenzia che il

contribuente, al fine di modificare, ridurre o annullare la pretesa impositiva, può dimostrare che il bene o il servizio è nella disponibilità di altri soggetti titolari di reddito, ovvero che la disponibilità del bene o del servizio non si è avuta per l'intero anno di imposta, ovvero che il reddito o il maggior reddito accertato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o già assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ovvero da regalie o prestiti comunque documentati (attraverso assegni o bonifici bancari, per esempio), ovvero da disinvestimenti patrimoniali.

Si ricorda che il più volte citato documento dell'Amministrazione finanziaria - C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999 *"sottolinea, inoltre, la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare. Particolare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'accertamento sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal co. 5 del citato art. 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10.9.1992"*.

Oggi, la circolare n.49/2007, nel riprendere sostanzialmente le precedenti istruzioni operative, invita gli Uffici ad esaminare *"la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d'imposta, nell'ambito del biennio oggetto di controllo, di:*

*redditi esenti;*

*redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;*

*somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio: - utilizzo di*

*finanziamenti; - utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; - utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate); - utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale".*

## **Giurisprudenza di merito**

Con sentenza n. 9 del 27 febbraio 2008 (dep. il 16 giugno 2008) della Commissione tributaria regionale di Roma, i giudici capitoli hanno affermato che qualora sia provato e documentato (nella specie, con produzione degli estratti conto bancari) che il prezzo dell'acquisto di un immobile sia stato integralmente sostenuto da terzi (genitori del contribuente) deve dichiararsi l'illegittimità dell'accertamento ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 per insussistenza del reddito imponibile attribuito in dipendenza del citato incremento patrimoniale.

## **Il fatto**

L'Agenzia delle Entrate - Uff. Roma 3 - propone appello rituale avverso la decisione n. 180/20/06 con cui la CTP di Roma aveva accolto le ragioni del contribuente in merito ad un accertamento effettuato ai sensi dell'art.38, comma quattro, del DPR 600/73 e con il quale era stato determinato un reddito di Euro 30.998,00 per IRPEF 1998.

Nel merito il diverso maggior reddito, ai fini IRPEF, era stato determinato sinteticamente sulla base della spesa per incrementi patrimoniali sostenute nel 2001 per l'acquisto di un immobile e per la stipula di un'assicurazione con premio annuale.

Con l'atto di appello l'Ufficio insiste, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, a ritenere la documentazione prodotta dal ricorrente (copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori ed estratto conto bancario risalente al 1995 intestato ai genitori del ricorrente) non idonea a dimostrare che l'acquisto sia stato effettivamente eseguito con denaro dei genitori.

Osserva infatti che gli assegni circolari sono titoli che non danno certezza sulla persona che ha versato la somma per la loro emissione; mentre le movimentazioni del conto corrente dei genitori non sono complete in quanto risalenti al 1995, annualità ben lontana da quella in cui è stato eseguito l'acquisto in oggetto. Conseguentemente non è stata fornita la prova idonea a vincere le risultanze dell'accertamento sintetico operato ex art. 38 IV e V comma DPR 600/73.

Osserva - inoltre l'Ufficio appellante - con riguardo alle eccezioni formali sollevate dal contribuente che per l'anno '98 l'Ufficio competente ad emettere l'accertamento era quello di Roma 3 e che l'avviso stesso era legittimo, benché non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio, in quanto, ex art.42 DPR 600/73, l'accertamento può essere sottoscritto anche da altro impiegato delegato dal Direttore come è accaduto nel caso di specie.

L'ufficio, quindi, chiede l'accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza.

La parte contribuente, ritualmente costituita in giudizio, controdeduce che tutti i documenti prodotti, ossia la richiesta di emissione di assegni circolari, una dichiarazione della Ba.In. da cui risulta che nelle date del 25 e del 30 ottobre 2001 la stessa aveva emesso assegni circolari dell'importo utile allo acquisto dell'immobile de quo, un documento da cui risulta che fin dal 1995 il conto corrente n. (omissis) su cui s'è operato era intestato ai suoi genitori, dimostravano come le somme necessarie all'acquisto in realtà fossero pervenute dai genitori e che a 31 anni non aveva redditi propri tali da potersi permettere l'acquisto.

Produce altresì, unitamente all'atto di costituzione in giudizio, tutti gli estratti conto dal 1995 al 31/12/01 del citato conto corrente intestato ai genitori da cui risulta con certezza che in data 25 ottobre e 30 ottobre 2001 furono emessi assegni circolari con prelievo dal conto ed eseguiti bonifici con prelievo dal conto.

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto, tiene conto di quanto dichiarato dall'Ufficio appellante, *"tuttavia riscontra la fondatezza dell'assunto della parte contribuente a seguito dell'esame della ampia e completa documentazione prodotta"*.

## Brevi considerazioni

Se le prove dimostrative - a carico del contribuente - devono comunque essere particolarmente *probanti*, non bastando affermare che l'incremento patrimoniale è frutto di un prestito o di un regalo dei suoceri o dei genitori o di amici (particolarmente facoltosi), essendo necessario provare - anche attraverso anche il percorso del denaro (uscita di banca dal conto corrente del genitore e versamento sul proprio conto corrente) - nel caso in questione il contribuente ha superato largamente la prova.

Infatti, il contribuente non si è limitato a produrre una mera una dichiarazione sottoscritta dai genitori con la quale questi attestino l'elargizione che *"con ogni probabilità, sarà ritenuta inadeguata dal personale operante dell'amministrazione finanziaria. Ciò non solo per la ritenuta, generale inattendibilità delle scritture private ma, piuttosto, per la scarsa valenza probatoria della dichiarazione stessa. In chiave comparativa, infatti, il contenuto di quest'ultima assume una connotazione equiprobabile all'assunto per cui le somme accreditate siano frutto di evasione. In simile ipotesi (accredito di somme in contanti) ad avviso di chi scrive, il contribuente non avrà soddisfatto l'onere della prova, per il quale, in un regime presuntivo legale, in dubio pro Fisco (1)"*.

Di fatto, comunque, l'onere della prova è sul contribuente; l'ufficio, se non convinto della prova, può contestarla, attraverso altre prove; il giudizio sulla ragionevolezza è rimesso al giudice.

Come rilevato dalla migliore dottrina **(2)** *“occorrerà, dunque, fornire più compiuti elementi, anche in via presuntiva”*.

Lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio di una parte della somma di denaro, costituisce certamente una prova.

Nel caso in questione, c'è il percorso del denaro e le date sembrano pure coincidere.

E' ovvio che, successivamente, l'ufficio potrà *dirottare* il sintetico sul genitore, verificandone la sua capacità contributiva.

Francesco Buetto

19 Gennaio 2009

## NOTE

**(1)** P. Borrelli, in *“ Contribuenti e Fisco ”*, di P. Borrelli-S.Caplupo-F.Carrirolo-G. Tucci, Il Sole24ore, Milano, 2007

**(2)** P. Borrelli, in “ *Contribuenti e Fisco*”, di P. Borrelli-S.Caplupo-F.Carrirolo-G. Tucci, Il Sole24ore, Milano, 2007

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l